



SERVIO PAESAGGIO E BIODIVERSITA'

## **ALLEGATO 28**

**AL PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC IT3320034 BOSCHI DI MUZZANA**

**Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per la verifica di significatività e valutazione d'incidenza ambientale sulla ZSC IT3320034 BOSCHI DI MUZZANA.**

## 1. Definizioni

Interferenza funzionale: così come definito al punto 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1323 del 11/07/2014: effetto indiretto di un piano, progetto o intervento esterno sull'area SIC/ZSC o ZPS determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. sono previste emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (ad es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete ecologica).

Opere maggiori: progetti di opere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ed alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale (rispettivamente allegati IV, III, II alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152).

Opere minori: progetti di opere non sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ed alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale (rispettivamente allegati IV, III, II alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152).

Altre opere, interventi e attività: le azioni, le opere e gli interventi svolti sul territorio che possono determinare effetti o trasformazioni sull'ambiente e che non richiedono la presentazione di piani o progetti per la loro autorizzazione (ad es. attività forestali e zootecniche, arboricoltura, modifiche vegetazionali o idriche effettuabili senza progetto, gare sportive e manifestazioni pubbliche, ecc.).

Piani: così come definiti al punto 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1323 del 11/07/2014: ai sensi dell'art.5 c.1 lett. e) del D.Lgs. 152/2006 sono gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, nonché le loro modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Rientra nella definizione, ai sensi dell'art. 4 L.R. 16/2008 comma 3 bis, anche l'accordo di programma, qualora costituisca variante allo strumento urbanistico comunale.

Area di interferenza funzionale: area all'interno della quale un piano, progetto, intervento o attività genera interferenze funzionali. Essa è determinata da una fascia di larghezza variabile misurata dal confine dei siti Natura 2000. Qualora un piano, progetto, intervento o attività ricada in tale area si applica la verifica di significatività o la valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R. 1323/2014.

## 2. Criteri generali

2.1 Scopo di tale allegato tecnico è disciplinare l'applicazione della verifica di significatività dell'incidenza e della valutazione d'incidenza ambientale nelle aree esterne ai SIC/ZSC o ZPS dove un piano, progetto, intervento o attività può determinare effetti significativi all'interno dei suddetti siti. Le aree o i criteri di interferenza funzionale vengono qui individuati nelle more dell'adozione dei piani di gestione che potranno definire parametri più adeguati alle caratteristiche locali.

2.2 Per piani, progetti e interventi localizzati a distanze maggiori da siti Natura 2000, rispetto a quelle individuate nel presente allegato, nei casi giudicati di particolare criticità per gli aspetti legati alla biodiversità, nell'ambito delle procedure sotto indicate, valgono i seguenti criteri:

- nelle procedure di verifica di assoggettabilità di valutazione ambientale strategica l'autorità competente può richiedere di attivare la valutazione d'incidenza;

- nel procedimento di valutazione ambientale strategica l'autorità competente può richiedere di integrare il Rapporto ambientale coi contenuti della valutazione d'incidenza.

### **3. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per le opere maggiori**

Per le opere maggiori, così come definite al punto 1, l'area di interferenza funzionale viene valutata caso per caso dal Servizio valutazioni ambientali nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e di valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

### **4. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per le opere minori**

Per le opere minori, così come definite al punto 1, si considera un'area di interferenza funzionale corrispondente ad una fascia di larghezza di **300 m**, misurata dal confine della ZSC; tale fascia di interferenza funzionale non si applica nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, H e I, già sottoposti a verifica di significatività o a valutazione d'incidenza ambientale.

### **5. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per le altre opere, interventi o attività**

Per le altre opere, interventi o attività, così come definiti al punto 1, si considera un'area di interferenza funzionale corrispondente ad una fascia di larghezza di **50 m** misurata dal confine della ZSC; tale fascia di interferenza funzionale non si applica nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, H e I, già sottoposti a verifica di significatività o a valutazione d'incidenza ambientale.

Per manifestazioni motoristiche, manifestazioni sportive di livello nazionale o internazionale (Giro d'Italia, campionati nazionali o internazionali, ecc.), manifestazioni di sport aerei (parapendio, kitesurf, paracaduti, droni, velivoli a motore) l'area di interferenza funzionale è di 300 m dal confine della ZSC fino a raggiungere il tracciato o le aree utilizzate per la manifestazione. Sono escluse le manifestazioni che si svolgono o utilizzano strutture dedicate (campi sportivi, stadi, autodromi, parcheggi stabili, ecc.).

### **6. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per le opere minori e le altre opere, interventi o attività che interessano ambienti fluviali, umidi e costieri**

L'acqua costituisce un vettore molto forte di connessione tra aree naturali e aree esterne. Per gli habitat fluviali, umidi e costieri si applicano i seguenti criteri.

6.1 Negli ambienti fluviali, per le opere che incidono sul regime idrico superficiale o sotterraneo o sulla morfologia dei corsi d'acqua (ad esempio prelievo di inerti in alveo, derivazioni idriche a scopo irriguo od energetico) si applica un'area di interferenza funzionale di 1,5 km lungo il corso d'acqua posto a monte o a valle di siti Natura 2000.

6.2 L'area di interferenza funzionale di opere di derivazione idrica superficiale o sotterranea corrisponde ad una fascia di larghezza di 500 m dal perimetro del sito


### **7. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per i piani**

Per i nuovi piani o varianti ai piani vigenti, così come definiti al punto 1, che prevedono o consentono opere di cui ai punti precedenti si applicano le medesime aree di interferenza funzionale definite per le suddette opere.

## 8. Criteri sito specifici per la definizione delle aree di interferenza funzionale

Ad integrazione dei criteri di cui ai punti da 1 a 7, si specifica che ogni piano, progetto o intervento che interessa le aree omogenee F4 "ambiti di tutela ambientale" della variante 10 al PRGC del Comune di Muzzana del Turgnano confinanti con la ZSC, come illustrato in figura, devono essere sottoposti alla verifica di significatività dell'incidenza.

Variante n. 10 del PRGC (novembre 2015) del Comune di Muzzana del Turgnano



IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE